

RAEE: OBBLIGO DEL RITIRO “UNO CONTRO UNO”

Come già comunicato con apposita circolare inviata alle aziende in data 19 maggio u.s., si ritiene utile ricordare che è stato pubblicato nella G.U. n. 102 del 04 maggio 2010, il **decreto 8 marzo 2010 n. 65** “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. Il provvedimento entrerà in vigore il 19/05/2010.

Si ricorda che le disposizioni di riferimento sulla gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) discendono dalla Direttiva 2002/96/CE WEEE e dalla Direttiva 2002/95/CE RoHS; direttive recepite nell’ordinamento nazionale con Decreto Legislativo 151/2005 (cd. Decreto RAEE).

Il Dlg. 151/05 richiede ai distributori(come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 151/2005) **ed ai negozianti di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo), dell’apparecchiatura usata.**

Tale obbligo diventerà operativo dal 18 giugno 2010.

I RAEE “usati” e ritirati dai privati devono essere trasportati presso i centri di raccolta (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 151/2005) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.

Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del Regolamento in oggetto, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario, inoltre, che il distributore garantisca l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono **all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico** mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del Regolamento semplificativo, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il trasporto (di cui all’ art. 2, comma 1, lettere a) e c) del regolamento) e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II del Regolamento semplificativo, numerato e redatto in tre esemplari.

Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento) sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Ai fini dell'iscrizione per le attività di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- la sede dell'impresa;
- l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
- le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4 (50,00 €, rideterminabile ogni anno);
- per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione di garanzie finanziarie.

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del regolamento in oggetto sono esonerati dall'obbligo della comunicazione MUD di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le sanzioni, molto severe, previste nel caso di violazione degli obblighi discendenti dal regolamento in esame sono quelle di cui agli artt. 256– attività di gestione dei rifiuti non autorizzata – e 258 – violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - del D. Lgs. N. 152 / 2006.

L'art. 256 comma 1 recita nel seguente modo. “ chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno, inoltre, l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Per quanto riguarda l'eventuale obbligo d'iscrizione al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si è in attesa di precisazioni ministeriali in quanto lo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva Quadro Rifiuti 2008/98/CE già dispone che tale obbligo possa essere esteso ai distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE, nonché ai gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Pertanto, se così fosse, anche la documentazione cartacea prevista dall'attuale D.M. n. 65/2010, ossia schedario di carico e scarico e documento di trasporto, potrebbero ritenersi superati dall'adozione del sistema SISTRI.